

STATUTO
CEDEI ITALIA APS
(Centro per lo sviluppo, l'educazione e la ricerca)

Il presente Statuto nasce dalla volontà di internazionalizzare il "Modello CEDEI", per promuovere lo sviluppo integrale della persona e delle comunità di appartenenza, attraverso la costituzione di un'associazione di promozione sociale, che operi in maniera autonoma nei territori di riferimento e pertinente alle necessità delle comunità presenti, conforme alla metodologia della "Corporazione CEDEI" e nel rispetto del presente Statuto. Il "Modello CEDEI" si compone di 3 pilastri: il pilastro epistemologico, che riguarda la prospettiva delle potenzialità umane; il pilastro filosofico, centrato sulla persona come asse centrale dello sviluppo umano, l'azione senza danno e la costruzione di spazi di sviluppo, come principi fondamentali; un pilastro metodologico, costruito attraverso la facilitazione come azione, i processi creativi come mezzi per lo sviluppo e composto dai tre momenti necessari per lo sviluppo autonomo della persona (direttivo, partecipativo ed autonomo).

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione con denominazione "**CEDEI ITALIA APS**", ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "Associazione", è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di **Pistoia** e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha come scopo la promozione dello sviluppo integrale della persona, dell'educazione e della ricerca scientifica, in particolar modo a beneficio dei gruppi (di persone) più vulnerabili e/o che si trovano in condizioni di disuguaglianza. L'Associazione, a questo modo, promuove la generazione di processi di partecipazione attiva e responsabile di persone compromesse con la tutela della giustizia sociale, le pari di opportunità di genere e la sostenibilità sociale e ambientale, in sintesi a tutela della sostenibilità integrale. L'Associazione promuove e si riconosce in valori quali la coerenza, il prendersi cura delle persone e dell'ecosistema in generale, l'equità, la corresponsabilità, la partecipazione, la solidarietà e la trasparenza in ogni sua azione.

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi*, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* (previste in modo tassativo dal **comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore**) avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato degli associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché *dei diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Qui di seguito indichiamo alcune delle "Attività specifiche" finalizzate al compimento di quanto previsto nello scopo sociale previsto nello Statuto:

- Attenzione alla prima infanzia e alla famiglia
- Educazione trasformativa ed empowerment a beneficio di bambini/e ed adolescenti
- Intercambio e mobilità per fini formativi, professionali, e d'inserimento lavorativo
- Gestione della conoscenza, sistematizzazione di pratiche sociali e organizzazionali
- Ricerca scientifica con particolare interesse sociale
- Percorsi accademici in contesti sociali diversi con attività formative, di ricerca – azione ed osservazione partecipante
- Ricerca applicata nell'area dell'educazione e dello sviluppo umano e sociale
- Divulgazione e sensibilizzazione su questioni pertinenti agli ambiti di intervento
- Disseminazione e comunicazione per la trasferibilità e visibilità dei risultati raggiunti

Al fine di un corretto adempimento dell'oggetto sociale e delle attività di interesse generale si svilupperanno le seguenti linee strategiche:

1) Integrare e coordinare gli sforzi interistituzionali nazionali ed internazionali per pianificare soluzioni integrali alle problematiche sociali e costruire reti cooperative con gli attori sociali, politici ed economici locali;

2) Promuovere e realizzare esperienze arricchenti e dimostrative trasferibili anche in altri contesti;

3) Sviluppare, attuare e dinamizzare programmi e progetti, a beneficio, anche, della sostenibilità

integrale dell'Associazione e del contesto nel quale si inserisce;

4) Sviluppare processi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la gestione integrale della conoscenza ed intercambiare esperienze con altri enti o istituzioni.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo *criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine*.

ART. 4

(Obblighi e Diritti degli associati)

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare lo Statuto dell'Associazione
- rispettare le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
- contribuire allo sviluppo dell'Associazione ed assicurare il suo buon procedere, denunciando davanti al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, o a qualsiasi Autorità competente le irregolarità che individui nel suo funzionamento;
- informare il Consiglio Direttivo sui cambi di indirizzo, di telefono, e/o del rappresentante legale, qualora sia del caso;
- pagare le quote sociali, determinate dall'Assemblea Generale;
- assistere personalmente alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie che siano convocate nel pieno delle sue facoltà;
- adempiere con le funzioni che gli siano assegnate dentro l'organizzazione dell'Associazione;
- presentare domanda di affiliazione scritta in un formulario specifico, manifestando l'intenzione di adeguarsi allo statuto, alle norme e ai regolamenti, che reggono l'Associazione e le sue affiliate, allo stesso modo che presentare i documenti annessi, nella forma e nei termini previsti;
- formarsi e fare pratica nei programmi educativi che stabilisca l'Associazione;
- utilizzare i servizi dell'Associazione in condizioni di uguaglianza e rispettare la sua credibilità/onorabilità nel relazionarsi con la medesima;
- preservare, dare e garantire il buon uso dei beni dell'Associazione
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- svolgere in maniera fedele e onorabile l'incarico/il servizio per il quale fu scelta/o;
- rappresentare o farsi rappresentare nelle Assemblee Generali, che siano di carattere ordinario o straordinario;
- partecipare attivamente nelle assemblee, riunioni e nei comitati ai quali voglia far parte
- contribuire a disegnare le politiche dell'Associazione;
- adempiere agli statuti e i regolamenti adottati da parte dell'Associazione che vengano stabiliti con il fine di sviluppare i progetti ed i programmi dell'Associazione.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- partecipare con diritto di voce e di voto alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, se fosse del caso, le iniziative, proposte e progetti di interesse per l'Associazione, così come proporre riforme allo Statuto;
- convocare l'Assemblea Generale, qualora provenga da un numero di associati pari a 1/3 dei membri attivi, attraverso una richiesta scritta e firmata dai membri che la promuovono
- sorvegliare sulla gestione economica e sociale, esaminando la contabilità, i libri sociali, i verbali ed in generale tutti documenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, e presentare le proprie osservazioni al Consiglio Direttivo o all'Assemblea Generale, a seconda delle circostanze del momento, o in caso diverso, agli organismi di controllo per infrazione di norme e dello spirito dell'Associazione;
- ritirarsi volontariamente dall'Associazione per mezzo di richiesta scritta;
- partecipare nell'amministrazione e contribuire al controllo attraverso lo sforzo degli incarichi sociali in accordo al presente Statuto, ai regolamenti interni dell'Associazione, ed alle norme del Codice del Terzo Settore;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Gli associati avranno e potranno far valere questi diritti, sempre e quando siano in regola con i contributi e le quote sociali.

ART. 5
(Perdita della qualifica dell'associato)

La qualifica dell'associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, ai suoi associati o alle comunità dove si sviluppano le attività in nome dell'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, al ricorrere dei requisiti di legge

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

È prevista la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto *in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle socie.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *rendiconto per cassa*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto per cassa*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto per cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, oltre a nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- promuovere la realizzazione di eventi tesi a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- preparare il preventivo sociale, la struttura operativa e portare a compimento il mandato dell'Assemblea
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati
- sollecitare crediti, pignoramenti, ipoteche e realizzare ogni tipo di contratto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo socio-economico ed umanistico dell'Associazione, stabiliti dal Presidente
- approvare il regolamento interno dell'Associazione

- altri compiti che gli assegni l'Assemblea Generale

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, sempre dispari, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

È prevista la possibilità di partecipare al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti a maggioranza dei presenti.

I compiti del Presidente sono:

- presiedere le riunioni e le assemblee convocate
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo
- dare esecuzione dei piani e programmi di sviluppo per l'obiettivo del raggiungimento delle aspirazioni dell'Associazione
- ordinare le spese ed i pagamenti dell'Associazione
- esercitare quante altre funzioni siano conformi al suo ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione
- garantire l'adempimento dello Statuto, così come gli accordi presi in Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Sono assenze temporanee quando il Presidente abbia richiesto all'Assemblea una dispensa per malattia, inabilità, lavoro o qualsiasi altra circostanza familiare o sociale.

Sono assenze assolute quando non eserciti le sue funzioni, la rinuncia accolta da parte dell'Assemblea e la perdita della qualità di socio. In caso di assenza totale del Presidente, assumerà l'incarico fino a che venga nominato Presidente o ne venga eletto uno nuovo.

Propone nelle delibere del Consiglio Direttivo o di qualsiasi altra istanza direttiva dell'Associazione, risoluzione o programmi che valuti conveniente per il buon procedere dell'Associazione.

Firma i verbali delle riunioni che abbia presieduto. Svolge tutte le funzioni che gli competono in caso di assenza temporanea del Presidente.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, in composizione *monocratica*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, 9 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e ad altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Rendiconto per cassa)

L'Associazione deve redigere il *rendiconto per cassa* annuale (o il bilancio al superamento dei limiti di legge) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 11. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio *residuo* è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;
- nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'Organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.